COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA



Provincia di Foggia

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 11.04.2014

INDICE

PAR	TE PRIMA: ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAL	<u>.E</u>
	CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 1	Consiglieri comunali	
ART. 2	Prima seduta del Consiglio - Adempimenti	
ART. 3	Presidente del Consiglio - Attribuzioni	
	CAPO II – I GRUPPI CONSILIARI	
ART. 4	Composizione	
ART. 5	Costituzione	
ART. 6	Conferenza dei Capi-gruppo	
	CAPO III – LE COMMISSIONI CONSILIARI	
	SEZIONE I - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	
ART. 7	Costituzione, composizione e decadenza	-
ART. 8	Presidenza e convocazione delle Commissioni	
ART. 9	Funzionamento delle Commissioni	
ART. 10		
	SEZIONE II - COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE	
ART. 11		
ART. 12		
	Commissioni di studio	
ART. 14	Funzionamento delle Commissioni temporanee	
.1001170117	PARTE SECONDA: I CONSIGLIERI COMUNALI	
	CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 15	Riserva di legge	
ART. 16	Decadenza e rimozione dalla carica	
ART. 17		
	CAPO II – DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI	
ART. 18		
ART. 19	Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni	
ART. 20	Diritto di richiesta di convocazione del Consiglio	
ART. 21	Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi	
ART. 22	Diritto al rilascio di copie di atti e documenti	
	CAPO III – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	
ART. 23	Diritto di esercizio del mandato elettivo	
ART. 24	Partecipazione alle adunanze	
ART. 25		
ART. 20		

	CAPO IV – NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI		
ART. 27	Nomine e designazioni di Consiglieri comunali		
ART 28	Funzioni rappresentative		
PA	RTE TERZA: FUZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE		
CAPO I – CONVOCAZIONE			
ART. 29	Sessioni		
ART. 30			
ART. 31	Avviso di convocazione - Competenza		
ART. 32	Avviso di convocazione - Contenuto		
ART. 33	Avviso di convocazione - Modalità e tempi di consegna		
ART. 34			
ART. 35	Deposito degli atti		
	CAPO II – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE		
ART. 36		-	
ART. 37			
	CAPO III – PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE	1	
ART. 38			
ART. 39		<u> </u>	
	CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	1	
ART. 40			
ART. 41			
ART. 42			
CAPO V – ORDINE DEI LAVORI			
ART. 43			
ART. 44			
ART. 45		-	
ART. 46		 	
ART. 47			
ART. 48			
ART. 49		 	
ART. 50		-	
ART. 5			
	6 Votazioni a scrutinio segreto		
ART. 5			
ART. 5			
ART. 5	9 Termine dell'adunanza		

CAPO VI – PARTECIPAZIONE E VERBALIZZAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE		
ART. 60	La partecipazione del Segretario all'adunanza - Incompatibilità	
ART. 61	Il verbale dell'adunanza – Redazione e sottoscrizione	
ART. 62	Verbale – Deposito, approvazione e rettifiche	
	PARTE QUARTA: LE DELIBERAZIONI	
ART. 63	Forma e contenuto	
ART. 64	Approvazione, revoca e modifica	
ART. 65	Deliberazioni immediatamente eseguibili	
	PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI	
ART. 66	Rinvio	
ART. 67	Entrata in vigore	

PARTE PRIMA: ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Consiglieri comunali

- 1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito denominato T.U.E.L.
- 2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2. Prima seduta del Consiglio - Adempimenti

- 1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.
- 3. Nella prima seduta, da tenersi ai sensi dell'articolo 40 del T.U.E.L., il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - a) convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
 - b) giuramento del Sindaco;
 - c) comunicazione dei componenti della Giunta;
 - d) elezione della commissione elettorale comunale.

Art. 3. Presidente del Consiglio - Attribuzioni

- 1. Le funzioni di Presidente del Consiglio sono attribuite al Sindaco.
- 2. In caso di assenza, impedimento, sospensione dalla carica, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicesindaco (se Consigliere comunale). Ove anche quest'ultimo sia assente o impedito, ovvero non sia Consigliere comunale, la presidenza è assunta dal Consigliere anziano, cioè colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 del T.U.E.L., con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
- 3. Il Presidente del Consiglio, nel quadro delle attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, rappresenta il Consiglio comunale, ne assicura il buon andamento e ne valorizza le prerogative, ispirandosi a criteri di imparzialità. Provvede altresì al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, esercitando i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del presente Regolamento. Modera la discussione degli argomenti; concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

CAPO II – I GRUPPI CONSILIARI

Art. 4. Composizione

80

- 1. I gruppi consiliari sono composti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero. Ciascun gruppo è composto da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
- 2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma devono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo allegando una dichiarazione di accettazione resa dal Capo del gruppo di nuova appartenenza. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica devono far pervenire alla Segreteria del Comune la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga.
- 3. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto formato da almeno due Consiglieri, che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.

Art. 5. Costituzione

- 1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Sindaco ed al Segretario Comunale la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capo gruppo. Nelle more della comunicazione, ovvero in mancanza della stessa, assume la qualità di Capo gruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
- 2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
- 3. Ogni gruppo è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione e della sostituzione o temporanea supplenza del proprio Capo gruppo.
- 4. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei Capo gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 6. Conferenza dei Capi-gruppo

- 1. La Conferenza dei Capi-gruppo è l'organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
- 2. La Conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogniqualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente del Consiglio stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Presidente, il Segretario comunale.

CAPO III – LE COMMISSIONI CONSILIARI

SEZIONE I - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 7. Costituzione, composizione e decadenza

£...

- 1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di regola nella prima seduta dopo l'elezione, costituisce al suo interno commissioni permanenti, stabilendone le competenze e la composizione numerica.
- 2. Le commissioni sono composte da un numero minimo di tre Consiglieri, tale da garantire il rispetto del principio di rappresentanza di ogni gruppo consiliare. I commissari vengono nominati dal Consiglio comunale con votazioni in forma palese.
- 3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione, con votazione limitata ai componenti del gruppo interessato.
- 4. In caso d'impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da altro Consigliere del suo gruppo, informando il Presidente. Il componente che si assenti ingiustificatamente a tre sedute consecutive, anche se sostituito ai sensi del presente comma, è dichiarato decaduto dal Presidente della Commissione, previa contestazione scritta ed assegnazione di un termine di sette giorni per eventuali deduzioni.
- 5. Le commissioni decadono alla scadenza del mandato del Consiglio comunale che le ha espresse.

Art. 8. Presidenza e convocazione delle Commissioni

- 1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Nella prima riunione la Commissione elegge nel proprio seno il Presidente, con voto palese a maggioranza assoluta di voti. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti presidenti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.
- 2. Il Presidente designa il componente della Commissione destinato a sostituirlo in caso di sua assenza. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, le riunioni della Commissione sono convocate e presiedute dal membro più anziano di età.
- 3. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni commissario può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nelle competenze della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
- 4. La convocazione è effettuata dal Presidente, anche a seguito di richiesta scritta di almeno due componenti della Commissione, con l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco ed all'Assessore competente per materia.
- 5. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare,

da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

6. Gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 9. Funzionamento delle Commissioni

- 1. La riunione della Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni della commissione sono valide se adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o del facente funzioni.
- 2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono o, su richiesta, devono partecipare alle riunione di tutte le Commissioni, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, ma senza diritto di voto.
- 3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un componente designato, di volta in volta, dal Presidente. Il segretario redige i verbali delle riunioni che, sottoscritti dal segretario e dal Presidente, a cura di quest'ultimo sono trasmessi in copia al Sindaco.

Art. 10. Funzioni delle commissioni permanenti

- 1. Le commissioni permanenti hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
- 2. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di competenza, verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio. Esse esercitano altresì il controllo politico-amministrativo sull'andamento di aziende speciali, Istituzioni e società di capitali partecipate dal Comune.
- 3. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere l'approvazione, da parte del Consiglio, di atti d'indirizzo generali e settoriali nonché di loro integrazioni, modifiche e varianti.

SEZIONE II - COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE

Art. 11. Commissioni di indagine

- 1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dagli organi elettivi, dai responsabili dei settori e dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
- 2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale.
- 3. La Commissione è costituita con le modalità di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.
- 4. Nel provvedimento di costituzione della Commissione viene designato il Presidente, con votazione palese.
- 5. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
- 6. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei Conti, del Segretario Comunale, dei responsabili di uffici e

servizi, dei dipendenti e dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

- 7. Nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma.
- 8. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta, se di sua competenza, i provvedimenti conseguenti, ovvero esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa vorrà adottare entro un termine prestabilito.
- 9. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono consegnati dal Presidente al Segretario comunale, il quale ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio del Comune.

Art. 12. Commissioni di controllo o di garanzia

- 1. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 44 del T.U.E.L., può procedere alla istituzione di Commissioni di controllo o di garanzia, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica. La presidenza delle Commissioni di controllo o di garanzia viene attribuita ad un Consigliere di opposizione.
- 2. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 13. Commissioni di studio

- 1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può costituire Commissioni con l'incarico di studiare piani, regolamenti, programmi di rilevanza straordinaria e problematiche specifiche, di cui possono far parte anche soggetti non Consiglieri comunali.
- 2. La costituzione delle Commissioni di studio deve conformarsi ai seguenti criteri:
 - il numero dei componenti viene determinato dal Consiglio Comunale al momento della costituzione della Commissione. La composizione dovrà garantire il rispetto del criterio proporzionale tra le varie forze rappresentate in Consiglio Comunale. Partecipano alla Commissione, senza diritto di voto, funzionari del Comune aventi specifica competenza nelle materie oggetto della istituita Commissione.
 - il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti dalla Commissione nel proprio seno a maggioranza assoluta con scelta tra i membri di nomina politica.
 - la nomina viene formalizzata dalla Giunta Comunale sulla base delle designazioni provenienti dai gruppi consiliari.
 - la durata dei lavori della Commissione di studio viene stabilita dal Consiglio Comunale.

Art. 14. Funzionamento delle Commissioni temporanee

1. Alle commissioni temporanee si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute negli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.

PARTE SECONDA: I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15. Riserva di legge

1. L'elezione, la durata in carica, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

Art. 16. Decadenza e rimozione dalla carica

- 1. Il Presidente del Consiglio Comunale, avuta conoscenza di un fatto che costituisca una delle ipotesi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dal T.U.E.L. o da altre norme di legge in materia, convoca il Consiglio comunale per la presa d'atto e l'adozione delle deliberazioni conseguenti.
- 2. I Consiglieri comunali che, immotivatamente, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti. L'iniziativa può essere assunta d'ufficio da parte del Presidente del Consiglio o può essere avviata da un Consigliere. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede nella prima seduta utile ad iscrivere apposita deliberazione di contestazione. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine fissato dal Consiglio, che comunque non può essere inferiore a dieci giorni decorrenti dalla data di ricevimento della deliberazione. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina la proposta di decadenza. Il Consigliere ha il diritto di intervenire e di esporre le proprie ragioni nella riunione consiliare. Il Consiglio delibera sulla decadenza, con votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
- 3. La surrogazione dei Consiglieri decaduti dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 17. Sospensione dalle funzioni

- 1. Nel caso in cui l'Autorità competente disponga la sospensione di un Consigliere, questi non può esercitare alcuna delle funzioni connesse a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, Istituzioni e Organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
- 2. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 235/2012 e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente del Consiglio comunale, ricevuta copia del provvedimento dall'Autorità competente, convoca il Consiglio, il quale procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione.

CAPO II – DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 18. Diritto di iniziativa

- 1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
- 2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è presentata al Sindaco, il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri dei responsabili dei Settori interessati, ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L.. La medesima proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene trasmessa dal Sindaco alla Commissione Consiliare competente, se istituita, che esprime sulla stessa il proprio parere.
- 3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta al Sindaco entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Le proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate in forma scritta al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere in relazione alle sue competenze. Su richiesta formulata dal Segretario comunale, per l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della deliberazione viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando i necessari elementi di valutazione non sono acquisibili nel corso della riunione e nel caso previsto al successivo articolo 63, comma 5, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 19. Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

- 1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano esclusivamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. E' inoltre facoltà del Sindaco ammettere alla discussione del Consiglio Comunale interrogazioni, interpellanze e mozioni di argomento più generale.
- 2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco per iscritto e sono firmate dai proponenti.
- 3. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sussista, se una notizia sia esatta, se la Giunta Comunale intenda comunicare al Consiglio Comunale determinati documenti, o abbia preso o intenda prendere qualche decisione su dati argomenti. Essa viene presentata per iscritto al Presidente da uno o più Consiglieri. Il Consigliere, presentando l'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso il

Sindaco è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla richiesta. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

4. L'interpellanza consiste nella domanda all'interpellato di spiegare i motivi e gli intendimenti della sua azione e del suo atteggiamento. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da

tenersi entro trenta giorni.

- 5. Quando l'interrogazione o l'interpellanza hanno carattere urgente, possono essere effettuate anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Sindaco che ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l'assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro cinque giorni.
- 6. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta comunale e degli enti ed organismi ai quali partecipa il Comune. La mozione deve essere presentata per iscritto al Sindaco, sottoscritta dal Consigliere proponente e viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale convocata dopo la presentazione. La mozione si conclude con una risoluzione che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per le votazioni delle deliberazioni.
- 7. Per quanto riguarda la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, si rinvia all'articolo 44 del presente regolamento.

Art. 20. Diritto di richiesta di convocazione del Consiglio

- 1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri (l'arrotondamento della cifra decimale va effettuato per eccesso), inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
- 2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, perviene al protocollo generale dell'Ente.
- 3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti devono allegare una relazione che illustra l'argomento da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni o interpellanze e l'adozione di mozioni deve essere osservato quanto stabilito agli articoli 18 e 19 del presente regolamento.
- 4. In caso di mancata convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 39, comma 5, del T.U.E.L.

Art. 21. Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

- 1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispone il secondo comma dell'articolo 43 del T.U.E.L.
- 2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.
- 3. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge.

4. Il diritto di informazione e di accesso dei Consiglieri è disciplinato dal "Regolamento sul Diritto di Accesso dei Consiglieri Comunali", a cui si rinvia.

Art. 22. Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

- 1. I Consiglieri comunali, salvi i limiti previsti dalla legge, hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio del mandato elettivo. Il rilascio delle copie richieste avviene mediante l'utilizzo dei mezzi di riproduzione in dotazione all'Ente ed è gratuito.
- 2. Per quanto possibile, i diritti di cui al presente articolo devono essere esercitati senza pregiudicare le esigenze di funzionamento degli uffici comunali.
- 3. La richiesta di copie viene effettuata secondo le modalità, i tempi e le procedure previste dal "Regolamento sul Diritto di Accesso dei Consiglieri Comunali".

CAPO III - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 23. Diritto di esercizio del mandato elettivo

- 1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti e non retribuiti, alle licenze ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Legge.
- 2. Ai Consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio. Il gettone di presenza è altresì dovuto ai Consiglieri comunali per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
- 3. I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi di cui al precedente comma non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dall'articolo 82, comma 1, del T.U.E.L. non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
- 4. l Consiglieri comunali, formalmente e specificamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese documentate del pernottamento, soggiorno e viaggio, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 24. Partecipazione alle adunanze

- 1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
- 2. In caso di assenza la preventiva comunicazione o la giustificazione può avvenire in forma scritta o verbale da destinarsi al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può avvenire anche mediante comunicazione fatta al Consiglio da un rappresentante del gruppo di appartenenza del Consigliere assente.
- 3. La decadenza per mancata partecipazione alle sedute consiliari è disciplinata dall'articolo 16 del presente Regolamento.
- 4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza, prima di lasciare la sala, deve avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 25. Responsabilità personale

1. Il Consigliere comunale, nei casi previsti dalla legge, è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro le deliberazioni assunte dal Consiglio.

Art. 26. Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri comunali obbligati ad astenersi e ad assentarsi informano di tale circostanza il Segretario comunale, il quale dà atto nel verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

CAPO IV - NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 27. Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

- 1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano che di un determinato ente, organo, collegio o commissione, debba far parte un Consigliere comunale, questo viene nominato con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei voti.
- 2. Nei casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano che di un determinato ente, organo, collegio o commissione, debbano far parte Consiglieri comunali in numero superiore ad uno, i Consiglieri comunali di spettanza delle minoranze vengono nominati con votazione separata e limitata.
- 3. Le procedure di nomina di cui ai precedenti commi non trovano applicazione nei casi in cui la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni spetti al Sindaco ai sensi dell'articolo 50, comma 8, del T.U.E.L.

Art. 28. Funzioni rappresentative

- 1. Per le partecipazioni a particolari cerimonie, celebrazioni o manifestazioni può essere costituita una delegazione nominata dal Consiglio comunale.
- 2. Della delegazione è chiamato a far parte un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.
- 3. Nei casi di urgenza la delegazione viene nominata dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari, se istituita, ovvero sentiti i Capigruppo.

PARTE TERZA: FUZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - CONVOCAZIONE

Art. 29. Sessioni

- 1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre sedute.
- 2. Il Consiglio può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune ai sensi del precedente articolo 20.
- 3. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Art. 30. Sede delle riunioni

- 1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
- 2. La Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, può disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo, a condizione che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni. Inoltre il Sindaco deve dare notizia di tale circostanza, almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 31. Avviso di convocazione - Competenza

- 1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
- 2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo quanto indicato all'articolo 3.
- 3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza dell'obbligo, provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 32. Avviso di convocazione - Contenuto

- 1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Esso precisa altresì se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o se viene convocata d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione. L'avviso indica inoltre gli argomenti da trattare nell'ordine del giorno secondo quanto previsto al successivo articolo 34.
- 2. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data e l'orario della seconda convocazione.

Art. 33. Avviso di convocazione – Modalità e tempi di consegna

- 1. L'avviso di convocazione viene consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se quest'ultimo è assente, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 2. Qualora il Consigliere abbia residenza altrove, deve eleggere domicilio nel Comune entro dieci giorni dalla proclamazione dell'elezione, indicando la persona alla quale vanno notificati gli avvisi ed esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente i documenti. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui sopra, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione alla residenza anagrafica del Consigliere, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.
- 3. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
- 4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione.
- 5. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattr'ore prima dell'adunanza. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
- 6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 34. Ordine del giorno

- 1. L'ordine del giorno è l'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale e viene predisposto dal Sindaco.
- 2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta, oltre che al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.
- 3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, seppur in modo conciso, con definizioni chiare e precise, che consentano ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
- 4. Nell'ambito dell'ordine del giorno, sono elencati distintamente, con l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 39. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
- 5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattr'ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. In quest'ultimo caso, tuttavia, il Consiglio Comunale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la trattazione degli argomenti aggiunti sia rinviata al giorno successivo o anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
- 6. L'ordine del giorno da trattarsi in ciascuna seduta ordinaria e straordinaria del Consiglio Comunale deve essere pubblicato all'albo pretorio e nel sito internet del Comune almeno tre

giorni prima della data dell'adunanza. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo comunale e nel sito internet almeno ventiquattr'ore prima della riunione.

7. Il Sindaco può disporre la pubblicazione di manifesti per informare la cittadinanza sul giorno e sull'ora di convocazione del Consiglio e sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 35. Deposito degli atti

- 1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'ufficio di Segreteria non oltre quarantott'ore prima dell'adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattr'ore prima della riunione.
- 2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio.
- 3. Le proposte di deliberazione relative all'ordine del giorno devono essere consegnate ai Consiglieri almeno quarantott'ore prima dell'adunanza. Le proposte relative alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno ventiquattr'ore prima della riunione.
- 4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere inoltre depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
- 5. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non è stata depositata, entro i termini di cui al comma precedente, nel testo completo dei pareri e delle attestazioni previsti dalle norme, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

CAPO II – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 36. Adunanze di prima convocazione

- 1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare, a tal fine, il Sindaco, ovvero il numero di Consiglieri previsti dalla legge o dallo statuto per i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata ai fini dell'approvazione.
- 2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
- 3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per deliberare validamente, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
- 4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente, che può far richiamare in aula i

Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a trenta minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 37. Adunanze di seconda convocazione

- 1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per il sopravvenuto venir meno del numero legale. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualora intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo 36.
- 2. Non possono essere trattati in seconda convocazione, senza l'intervento del numero di Consiglieri previsti per la seduta di prima convocazione, i seguenti argomenti: bilancio di previsione, conto consuntivo, salvaguardia degli equilibri di bilancio, variazioni e assestamento generale di bilancio.
- 3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi previsti dagli articoli 32 e 33.
- 4. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, quest'ultima può tenersi anche nello stesso giorno, trascorse almeno due ore dalla prima convocazione.
- 5. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta si svolge con le modalità previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattr'ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 5, del presente regolamento.
- 6. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio, su proposta del Presidente. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 32 e 33. In caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

CAPO III – PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Art. 38. Adunanze pubbliche

- 1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo 39.
- 2. Le adunanze possono essere registrate dal Comune con mezzi audiovisivi di supporto alla verbalizzazione delle sedute.

Art. 39. Adunanze segrete

- 1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano l'apprezzamento di capacità, moralità e correttezza di persone, ovvero quando vengono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
- 2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
- 3. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a interrompersi senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
- 4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, gli Assessori non Consiglieri ed il Segretario Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 40. Ordine durante le sedute - Tumulto in aula

- 1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
- 2. La forza pubblica può entrare nella sala delle riunioni per ordine del Presidente.
- 3. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo, alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 41. Comportamento dei Consiglieri

- 1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentiti i Capi-gruppo.
- 2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
- 3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del

medesimo. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare affermazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.

- 4. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama.
- 5. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli il diritto di parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, può richiedere al Consiglio di decidere con votazione in forma palese la possibilità di concludere l'intervento.
- 6. Qualora un Consigliere già richiamato persista nel suo comportamento, ovvero se, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascenda in ingiurie, minacce o vie di fatto nonché compia atti di particolare gravità, il Sindaco pronuncia nei suoi riguardi la censura; se anche la censura risulta inefficace, il Sindaco lo espelle. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente può ricorrere alla forza pubblica per l'allontanamento.
- 7. Il Consigliere che si allontana definitivamente dalla sala consiliare, prima di lasciare l'adunanza, è tenuto ad avvertire il Segretario comunale, affinché di tale circostanza sia presa nota a verbale.

Art. 42. Comportamento del pubblico

- 1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nello spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso rispetto alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.
- 2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso. E' altresì vietato l'uso di telefoni cellulari o altri apparecchi elettronici che possano arrecare disturbo ai lavori del Consiglio Comunale.
- 3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, degli Agenti di Polizia locale e/o della forza pubblica.
- 4. Salvo quanto stabilito al precedente articolo 40, il Presidente, dopo un richiamo verbale all'ordine, può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualunque modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

CAPO V - ORDINE DEI LAVORI

Art. 43. Adempimenti preliminari

- 1. Il Presidente, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
- 2. Il Presidente dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
- 3. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 44. Interrogazioni, interpellanze e mozioni

- 1. La trattazione di interrogazioni ed interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta.
- 2. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione o la sua interpellanza queste s'intendono ritirate, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
- 3. Le interrogazioni e le interpellanze sono sinteticamente illustrate al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo delle stesse depositato, entro i termini prescritti dal presente regolamento. Conclusa l'illustrazione, il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o all'interpellanza ovvero affidare la replica all'Assessore competente. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute ciascuna nel tempo di cinque minuti.
- 4. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante/interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.
- 5. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
- 6. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
- 7. Le interrogazioni e le interpellanze riguardanti un determinato argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione di tale argomento.
- 8. Le mozioni vengono di norma discusse e votate dopo le interrogazioni e le interpellanze fatte salve diverse indicazioni emerse in sede di conferenza dei Capi-gruppo.
- 9. Nella discussione delle mozioni possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.
- 10. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 45. Ordine di trattazione degli argomenti

- 1. Il Consiglio comunale, conclusa la trattazione eventuale dei punti previsti all'articolo 44, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato con decisione del Presidente o su richiesta motivata di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
- 2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
- 3. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

Art. 46. Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si

alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi.

- 2. I Consiglieri parlano dal proprio posto. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere, e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
- 3. Devono essere evitate discussioni e dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
- 4. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per due volte: la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente, dopo averlo invitato due volte a concludere, può togliergli la parola.
- 5. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione, per non più di cinque minuti ciascuno.
- 6. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
- 7. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione e la proposta viene messa in votazione.
- 8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto di cui al successivo articolo 52.
- 9. Limiti di tempo più ampi possono essere fissati dal Consiglio, all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame di argomenti di particolare importanza e complessità.
- 10. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal presente regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in un'adunanza successiva.

Art. 47. Questioni pregiudiziali e sospensive

- 1. Ciascun Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, ovvero la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
- 2. La guestione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
- 3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
- 4. Dopo il proponente, che deve motivare la propria richiesta, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
- 5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
- 6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
- 7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, dopo il proponente, possono parlare, per non più di due minuti ciascuno, un Consigliere contro ed uno a favore.
- 8. Ove il Consiglio venga chiamato dal Presidente a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 48. Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato per la propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veritieri oppure opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Qualora il Presidente ritenga che il fatto non sussista, ma l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il

Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarne il contenuto.

4.Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di dieci minuti.

Art. 49. Consiglieri scrutatori – Designazioni e funzioni

- 1. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto di cui al successivo articolo 56, al fine di coadiuvare il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
- 2. Il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente in sala, deve essere sempre rappresentata con un proprio Consigliere fra gli scrutatori.

Art. 50. Ammissione di funzionari e consulenti in aula

- 1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni, diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
- 2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
- 3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 51. Verifica numero legale

- 1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si può procedere alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
- 2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula il numero legale di Consiglieri previsto per la seduta. Se il numero legale non è ricostituito entro trenta minuti dalla sospensione, il Presidente toglie la seduta.

Art. 52. Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti. Qualora uno o più Consiglieri dissentano dalla posizione dichiarata dal Consigliere del proprio gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione, nei limiti di tempo sopra stabiliti.

Art. 53. Votazione - Principi generali

-

- 1. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.
- 2. Per le votazioni concernenti l'approvazione di regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese.
- 3. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami da parte del Presidente del Consiglio, alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento relative alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 54. Votazione in forma palese per alzata di mano

- 1. I Consiglieri votano in forma palese per alzata di mano.
- 2. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
- 3. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
- 4. Qualora non sia stato possibile accertare l'esito della votazione, il Presidente ne dispone la ripetizione.

Art. 55. Votazione in forma palese per appello nominale

- 1. Se richiesto dalla legge o dallo Statuto, ovvero su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri presenti, la votazione in forma palese può avvenire per appello nominale.
- 2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
- 3. Il Presidente effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce. Il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza del Segretario. Il voto espresso da ciascun Consigliere è annotato a verbale.

Art. 56. Votazioni a scrutinio segreto

- 1. Le votazioni a scrutinio segreto sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto, ovvero nei casi in cui il Consiglio debba esprimere, con il voto, apprezzamenti e valutazioni su qualità e comportamenti di persone.
- 2. La votazione a scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede predisposte in bianco dalla segreteria comunale: esse sono uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
- 3. Ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio. I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di elencazione, dal primo in eccedenza.
- 4. Quando la legge, lo Statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominati deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato

a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

5. I Consiglieri che votano scheda bianca o nulla sono computati come votanti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli che si sono astenuti dalla votazione e/o che non hanno ritirato la scheda.

9. La regolarità delle votazioni ed il loro esito sono accertate dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori di cui all'articolo 49. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'ausilio dei Consiglieri scrutatori.

11. Le schede vengono poi distrutte al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione del Presidente.

12. In caso di parità di voti tra due o più candidati, viene immediatamente ripetuta la votazione e in caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano di età, fatte salve diverse previsioni di disposizioni di legge o di Statuto, ovvero diverse determinazioni assunte dal Consiglio prima della votazione.

Art. 57. Irregolarità nella votazione

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori (se presenti) o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 58. Esito delle votazioni

- 1. Salvo che per i provvedimenti per i quali la legge o lo Statuto richiedano espressamente un "quorum" speciale, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
- 2. I Consiglieri che si astengono dal voto o che dichiarino di non partecipare alla votazione si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero per determinare la maggioranza dei votanti.
- 3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
- 4. Salvo quanto disposto nel comma precedente o altri casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, essere

ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

- 5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".
- 6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli, il numero e il nome dei Consiglieri contrari, astenuti e che dichiarano di non partecipare alla votazione. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 59. Termine dell'adunanza

ا در الم

- 1 Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
- 2. L'adunanza deve concludersi entro le ore 24.00. Tuttavia il Consiglio, all'inizio o nel corso della seduta, può decidere a maggioranza di continuare i lavori, anche oltre l'orario suddetto, per la trattazione di argomenti di particolare importanza o urgenza.
- 3. Salvo quanto previsto nel comma precedente, in caso di trattazione lunga e laboriosa il Consiglio Comunale può aggiornare la seduta su proposta del Presidente.

CAPO VI – PARTECIPAZIONE E VERBALIZZAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 60. La partecipazione del Segretario all'adunanza - Incompatibilità

- 1. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.
- 2. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, del coniuge ovvero di suoi parenti o affini sino al quarto grado. In tale caso, il Consiglio affida al membro di età anagrafica inferiore le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 61. Il verbale dell'adunanza - Redazione e sottoscrizione

- 1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate e viene redatto dal Segretario comunale.
- 2. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e dallo stesso devono risultare il luogo, la data, l'ora, i partecipanti, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del Consiglio, l'acquisizione dei pareri obbligatori, i punti principali della discussione, l'esito della votazione secondo quanto disposto dal precedente articolo 58 ed il testo integrale della parte dispositiva. Dal verbale devono altresì risultare le modalità di votazione e se la seduta abbia avuto luogo in forma segreta.
- 3. Gli interventi dei Consiglieri vengono riportati a verbale in forma sintetica. Quando gli interessati ne facciano richiesta, i relativi interventi sono integralmente riportati a verbale, solo se direttamente dettati o consegnati in forma scritta al Segretario durante la seduta consiliare.
- 4. Il verbale relativo alle sedute segrete è redatto in modo da contenere solo la sintesi della discussione, senza alcun riferimento a notizie od affermazioni che possano recar danno alle

persone nei confronti delle quali la deliberazione deve essere assunta. Sono fatti salvi i casi in cui debbano essere necessariamente espressi giudizi sul loro operato.

5. Il verbale è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

Art. 62. Verbale – Deposito, approvazione e rettifiche

- 1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
- 2. All'inizio della riunione, normalmente quella successiva alla seduta cui si riferisce il verbale, il Consiglio procede alla sua approvazione.
- 3. Quando un Consigliere lo richiede, si provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
- 4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
- 5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

PARTE QUARTA: LE DELIBERAZIONI

Art. 63. Forma e contenuto

- 1 L'atto deliberativo approvato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali necessari per la validità dello stesso e deve essere adeguatamente motivato con riferimento sia ai presupposti di fatto che alle ragioni giuridiche.
- 2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, devo essere richiesti i pareri prescritti dall'articolo 49 del T.U.E.L.. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 3. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere della competente Commissione Consiliare permanente se istituita.
- 4. Quando il testo di deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che quest'ultima sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, previa precisazione dei motivi.
- 5. Quando il testo di deliberazione proposto viene modificato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia, per quanto di sua competenza, il Segretario comunale; ove le modifiche proposte richiedano per loro natura il parere di regolarità tecnica e/o contabile e questi non siano immediatamente acquisibili, l'approvazione della delibera è rinviata ad altra seduta.
- 6. Nella parte narrativa dell'atto devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi di tutti i pareri obbligatori di altri organi ed enti.

Art. 64. Approvazione, revoca e modifica

- 1. Il Consiglio comunale adotta le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
- 2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento. Nei provvedimenti di cui al presente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

Art. 65. Deliberazioni immediatamente eseguibili

- 1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti compreso il Sindaco.
- 2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66. Rinvio

- 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dallo Statuto, dal T.U.E.L. e dalle altre norme di legge in materia.
- 2. I rinvii a norme di legge o statutarie di cui al presente regolamento si intendono formali e, pertanto, le modifiche alle norme richiamate si intendono immediatamente recepite, senza necessità di ulteriore modifica o aggiornamento del testo regolamentare.

Art. 67. Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'affissione all'albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione.
- 2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale e qualsiasi disposizione regolamentare incompatibile con lo stesso.